

Attualità

## Cremazione ed espressione di volontà “anticipata”

di Sereno Scolaro

Relazione effettuata a Trento il 23/06/2006 in occasione del seminario “Presente e futuro di cimiteri e crematori in Italia”, organizzato dal Comune di Trento col patrocinio di SEFIT Federutility.

In relazione agli artt. 2 e 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, ma anche a disposizioni legislative regionali variamente emanata (Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio), emerge con sempre maggiore rilievo l'esigenza della conoscenza della volontà del defunto alla cremazione e, a valle, alla destinazione delle ceneri (dispersione, affidamento (che, in realtà, costituisce “conservazione” in luogo diverso dal cimitero), sistemazione cimiteriale (dispersione in apposita area cimiteriale, interrimento, tumulazione), destinazioni che, oltre alla scelta in generale, richiedono spesso specificazioni (ad esempio, l'indicazione di luoghi o di persone).

Gli attuali strumenti a disposizione, sono:

- a) testamento <sup>(1)</sup>;
- b) volontà dei familiari (senza entrare nei dettagli, nelle pozzorità, nelle questioni tra universalità e maggioranza <sup>(2)</sup>);

<sup>(1)</sup> Forme del testamento:

- a) testamento pubblico per atto di notaio;
- b) testamento segreto per atto di notaio (si differenzia dal primo (a) per il momento della conoscibilità del contenuto: nel primo sussiste dall'origine, nel secondo (b) *post mortem*);
- c) testamento olografo.

Sia il testamento segreto per atto di notaio (b) sia il testamento olografo (c), hanno effetti con la pubblicazione da parte di notaio (art. 620, comma 5 c.c.).

<sup>(2)</sup> Né sulla natura e forma (dove alla prima consegue la seconda) della dichiarazione di volontà da parte dei familiari. Su ciò si rinvia a quanto in precedenza affrontato in: S. SCOLARO, *Alcune problematiche in materia di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione*, in I Servizi Demografici, n. 7/8, luglio-agosto 1999 e S. SCOLARO, *L'autorizzazione alla cremazione*, in I Servizi Demografici, n. 10, ottobre 2000. Ci si ferma a ricordare la circolare telegrafica del Ministero dell'interno, Dipart. Aff. Int. e Territ., Dir. Centr. SS.SS., Area I – Anagrafe Popolazione Residente, n. 37/2004 del 1° settembre 2004 (di cui alla

c) adesione a So.Crem..

In attuazione <sup>(3)</sup>, queste diventano:

[Si tralasciano, intenzionalmente, le diversità di talune previsioni delle leggi regionali, a volte non sempre coerenti con la L. 30 marzo 2001, n. 130.]

- a) testamento;
- b) adesione a So.Crem.;
- c) qualsiasi altra manifestazione di volontà del defunto;
- d) volontà dei familiari (a maggioranza);
- e) opera l'istituto della rappresentanza per i minori e interdetti (incapaci).

[Nota: l'art. 3, lett. a, n. 3), ultimo periodo, L. 130/2001 prevede che, nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto: la norma avrebbe avuto maggiore significato nella situazione opposta. <sup>(4)</sup>]

circolare SEFIT n. 5397 del 3 settembre 2004), pur non condividendo, per più ordini di considerazioni (prima delle quali quella per cui essa potrebbe avere un quale, lieve, fondamento se fosse attuata/attuabile integralmente la L. 30 marzo 2001, n. 130), la circolare ministeriale. Se si trattasse di circolare emanata nel contesto dello stato civile, potrebbe ravvisarsi una sua vincolatività (per gli ufficiali dello stato civile) in relazione all'art. 9, comma 1, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, solo che è stata emanata dall'Area della Direzione Centrale per i Servizi Demografici competente in materia di ... anagrafe (ma che c'entra?). In ogni caso, è stata emessa e ne va tenuto conto.

<sup>(3)</sup> Quando e se attuata/attuabile la L. 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(4)</sup> In relazione possibili accoglibilità delle indicazioni qui rappresentante, non sarebbe da sottovalutare, laddove possibile ed “economicamente” conveniente, pensare ad “infilare” in qualche testo normativo, di rango primario (legge), l'abrogazione della previsione dell'art. 3, lett. a), n. 3, ultimo periodo, L. 30

Almeno, per il ricorso alla cremazione.

Per la *dispersione* la volontà del defunto deve essere espressa e contenente, altresì, le modalità <sup>(5)</sup> e tale espressa volontà del defunto influenza anche la localizzazione (in quanto modalità) <sup>(6)</sup>, che può essere generica o specifica.

[Esempi: A) destinazione generica: dispersione in mare, in montagna, ecc.; B) destinazione specifica: dispersione in mare, al largo della costa X, dispersione in montagna, sul monte Y, ecc.]

Considerazioni analoghe possono individuarsi per l'affidamento (leggi: *conservazione* in luogo diverso dal cimitero da parte dei familiari), in quanto anche in tale caso deve essere rispettata la volontà del defunto <sup>(7)</sup>, o per le altre forme e modalità di destinazione dell'urna. Si esprime l'avviso, per cui (salva espressa sua abrogazione) residualmente (cioè quando il defunto non abbia espressa alcuna specifica volontà se non quella alla sola cremazione, né i familiari provvedano a richiedere una specifica destinazione <sup>(8)</sup>) possa tenersi ancora come applicabile l'istituto della *dispersione nel cinerario comune* <sup>(9)</sup>, anche se la L. 30 marzo 2001, n. 130 non faccia menzione a tale istituto.

Preliminarmente, deve osservarsi come la manifestazione di volontà alla cremazione e alla destinazione delle ceneri rientri tra gli atti di disposizione del proprio corpo (o, di quanto ne rimanga), e abbia la qualificazione di un diritto della personalità, collocabile tra i diritti della persona <sup>(10)</sup>.

Dal momento che rileva la volontà del defunto, ed in forma espressa (anche se non sempre e necessariamente nella forma scritta <sup>(11)</sup>), deve considerarsi la questione delle forme e, soprattutto, dei modi di *conoscibilità* di questa volontà espressa dal defunto in vita. Specie considerando come il luogo (*ubi*) e la data di

morte (*quando*), pur se eventi ad ... alta <sup>(12)</sup> probabilità (*an*), sono, in genere del tutto imprevedibili.

Nel caso del *testamento*, considerandosi che non appaiono agevolmente proponibili modificazioni alle disposizioni in materia, che coinvolgerebbero sia il codice civile che la legge notarile (ed altre), si ritiene, in questa fase, di non formulare specifiche proposte, lasciando in sostanza l'esecuzione del testamento a chi debba farne esecuzione.

Analogamente, per il caso di *adesione a So.Crem.* <sup>(13)</sup>, la quale, oltretutto, presenta la situazione per cui è credibilmente più probabile che la So.Crem. provveda a quanto necessario per l'esecuzione.

Nel caso della volontà espressa, in forma espressa, dal defunto in vita (*VOLONTÀ ANTICIPATA*), il problema della sua conoscibilità può, e deve, essere affrontato, cercando di individuare soluzioni praticabili, specie tenendo conto che una sua "registrazione" quale essa sia, anche nel luogo probabilmente più prossimo al defunto (residenza) non sempre potrebbe essere funzionale (ad esempio, nei casi in cui il decesso avvenga in luogo diverso: si pensi ai decessi negli ospedali o a seguito di sinistri).

Dal momento che l'art. 3, lett. a, n. 3), ultimo periodo, L. 30 marzo 2001, n. 130 attribuisce, implicitamente, una competenza all'ufficiale dello stato civile, in termini di figura professionale, anche con indicazioni, per altro incongrue, sulla competenza "territoriale", una possibile soluzione potrebbe essere quella di attribuire il ricevimento della "volontà anticipata" all'ufficiale dello stato civile. Qui andrebbe valutato se debba essere l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza oppure un qualsiasi ufficiale dello stato civile <sup>(14)</sup>, indipendentemente da ogni competenza "territoriale". La seconda ipotesi da un lato favorirebbe le situazioni in cui il defunto (prossimo, ma ancora, per il momento, in vita) ambisse alla salvaguardia di una qualche sua riservatezza, ma potrebbe essere valutata non coerente con i principi del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 <sup>(15)</sup> che tendono a privilegiare gli adempimenti del servizio dello stato civile come attuabili nel luogo di prossimità (residenza), e renderebbe ancora più elaborata la questione della conoscibilità, salvo che non si individuino soluzioni "snelle" che forniscano una risposta positiva, in termini di effi-

marzo 2001, n. 130, quando meno per razionale coordinamento testuale nelle norme.

<sup>(5)</sup> Art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(6)</sup> Art. 3, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(7)</sup> Art. 3, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(8)</sup> Dovrebbe segnalarsi come la previsione dell'art. 3, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, richiamando sempre il rispetto alla volontà del defunto possa risultare fattore di criticità, specie quando il defunto non abbia espresso alcuna volontà.

<sup>(9)</sup> Art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(10)</sup> Prima della L. 30 marzo 2001, n. 130, si collocava tra i diritti c.d. *personalissimi* (e, come tali, non suscettibili di rappresentanza); dopo di essa (art. 3, lett. a) n. 4), prevedendosi espressamente la rappresentanza degli incapaci, devono considerarsi tra i diritti c.d. *personali* (anche se il Ministero della sanità, con la circolare n. 24 del 24 giugno 1993, punto 14.2), aveva già "aperto" su questa problematica (non senza qualche criticità rispetto allo strumento della circolare in relazione alla natura di diritti soggettivi, ecc.).

<sup>(11)</sup> Art. 3, lett. a), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130 con riferimento all'inciso: "o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto."

<sup>(12)</sup> Non mancano ipotesi, anche Autorevoli, per cui non si tratterebbe di una probabilità più o meno alta, quanto di una certezza. Sono in corso approfondimenti ...

<sup>(13)</sup> Che, fatte salve le opportune e necessarie distinzioni, può assimilarsi al testamento olografo, ma senza necessità di pubblicazione al fine della produzione dei suoi effetti.

<sup>(14)</sup> Prospettazione già presente nell'ordinamento giuridico, seppure per situazioni molto limitate (per il caso di riconoscimento di filiazione naturale, in momento diverso, antecedente o successivo, dalla dichiarazione di nascita; art. 254 c.c.).

<sup>(15)</sup> Art. 10 e, prima, art. 2, comma 12 L. 15 maggio 1997, n. 127.

cienza (ma anche di tempestività della conoscenza sulla dichiarazione di volontà anticipata).

Una possibile proposta.

Con l'art. 2. *quater*, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 <sup>(16)</sup>, e successivamente sostituito dall'art. 1. *novies*, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, in L. 31 maggio 2005, n. 88, è stata modificata la legge anagrafica <sup>(17)</sup> prevedendo l'istituzione dell'I.N.A. (Indice Nazionale delle Anagrafi) presso il Ministero dell'interno <sup>(18)</sup>, con la funzione di promuovere la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate (di seguito, esteso <sup>(19)</sup> anche all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), così che l'INA è destinato ad accogliere le posizioni di tutti i residenti in Italia (italiani e stranieri), nonché degli Italiani residenti all'estero; l'INA è altresì considerato all'art. 62 del Codice dell'amministrazione digitale <sup>(20)</sup>.

L'INA conserva le seguenti informazioni <sup>(21)</sup>:

- a) cognome;
- b) nome;
- c) luogo e data di nascita;
- d) codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle entrate;
- e) codice ISTAT del comune di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di censimento.

L'INA è accessibile ai soggetti individuati dall'art. 5 D.M. 13 ottobre 2005, n. 240 <sup>(22)</sup> e, per quanto qui

può rilevare, da parte dei comuni (art. 5, comma 1, lett. f)).

Partendo dal presupposto della competenza dell'ufficiale dello stato civile alla "registrazione" di una volontà anticipata <sup>(23)</sup>, si può pensare di richiedere al Ministero dell'interno una modifica del qui citato decreto ministeriale, sia inserendo, tra le informazioni, anche quella (anzi, quelle) concernente la volontà alla cremazione e alla destinazione dell'urna contenente le ceneri (o, solo le ceneri, per il caso di dispersione), sia

d) l'Agenzia delle entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini;

e) Il Ministero degli affari esteri, per la tenuta e l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;

f) i comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA nonché per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali;

g) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», diverse da quelle indicate nella lettera a), ai fini della corretta individuazione della residenza di ciascun cittadino, previa richiesta, da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi che rendono necessario l'accesso;

h) gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 marzo 1993, n. 63, ai fini della corretta individuazione della residenza dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico;

i) ogni altra pubblica amministrazione centrale o locale che ne faccia richiesta da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi o regolamentari dell'attività svolta e le specifiche motivazioni che rendano necessario l'accesso, in conformità di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dal punto 7 del Piano di azione di e-government del 2000 in materia di anagrafi.

2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma 1, è subordinata alle modalità concordate con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici ed individuate da un'apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti normativi e le motivazioni che rendono necessario lo scambio.

3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA è gratuito per le Amministrazioni pubbliche.

4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA è assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera giornata, secondo le modalità tecniche previste dalle direttive di cui all'articolo 9, comma 1.

<sup>(23)</sup> Cosa che, probabilmente, potrebbe anche comportare alcuni "aggiustamenti" normativi che potrebbe anche avvenire non con norme di rango primario, ma con norme anche di rango primario (utilizzando le possibilità implicite dell'art. 3, lett. b) n. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130) o, forse anche, atti amministrativi; tuttavia, la questione potrebbe essere valutata in un secondo tempo, in termini di attuazione operativa della proposta qui formulata.

<sup>(16)</sup> Fonte nota, nel settore, per l'art. 1, comma 7. *bis*.

<sup>(17)</sup> L. 24 dicembre 1954, n. 1228.

<sup>(18)</sup> Con il D.M. 23 aprile 2002 né è stata attribuita la competenza al Centro Nazionale Servizi Demografici (C.N.S.D.).

<sup>(19)</sup> Art. 2 D.L. 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, nella L. 30 maggio 2003, n. 122.

<sup>(20)</sup> D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif.

<sup>(21)</sup> Art. 3 D.M. 13 ottobre 2005, n. 240.

<sup>(22)</sup> Decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240 "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)." (in *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2005).

#### Articolo 5

1. Ai servizi resi disponibili dall'INA accedono, in modalità telematica, in qualità di soggetti fornitori e/o fruitori, tramite il Centro nazionale per i servizi demografici:

a) il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali, della corretta individuazione del comune di residenza di ciascun cittadino e del rilascio della carta di identità elettronica;

b) le prefetture - UTG, le questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti;

c) l'Istat per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica;

modificando l'accessibilità estendendola all'ufficiale dello stato civile per queste funzioni <sup>(24)</sup>.

Ciò consentirebbe di disporre di una fonte unificata su base nazionale (comprendente anche gli Italiani all'estero), agevolmente e tempestivamente accessibili telematicamente, idonea a fornire conoscibilità di eventuali manifestazioni di volontà anticipate, senza vincoli territoriali.

Al momento, l'INA non è ancora popolato al 100 %, ma il suo popolamento è progressivo e tende al raggiungimento del 100 %.

Non sarebbe, in prospettiva, magari anche in un secondo tempo, pensare a farvi confluire anche i testamenti e le adesioni alle So.Crem., magari per i primi prevedendo che in sede di formazione del testamento pubblico per atto di notaio o delle pubblicazione di testamento segreto per atto di notaio od olografo, il notaio proceda alla comunicazione all'ufficiale dello stato civile per l'inserimento dei dati nell'INA e per i secondi che all'atto di adesione alla So.Crem. il suo presidente ne dia comunicazione sempre all'ufficiale dello stato civile per l'analogo inserimento dei dati dell'INA. Se la seconda ipotesi sembra abbastanza agevole, ritenendo che anche le So.Crem. abbiano interesse al funzionamento di una modalità consimile, qualche maggiore difficoltà sembrerebbe sussistere sul versante dei notai, per i quali è da prevedere che una modifica di un decreto ministeriale, cioè di uno strumento amministrativo, possa – forse – essere ritenuta poco cogente.

Si precisa che il primo passo, se la proposta possa essere condivisa, sarebbe quello di ottenere l'ampliamento delle funzionalità dell'INA da parte del Ministero dell'interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

Dato che l'INA comporta registrazioni esclusivamente informatiche, queste potrebbero essere ridotte al minimo. Ad esempio:

*Volontà alla cremazione*  <sup>(25)</sup>

*Destinazione delle ceneri:*

*cimitero*

*dispersione in apposita area*

*tumulazione*

*interramento*

*cinerario comune*

*dispersione*

*mare / spazi acquei*

*montagna*

*altro*

<sup>(24)</sup> Per altro, nei comuni medi-piccoli spesso l'ufficiale di anagrafe svolge anche le funzioni di ufficiale dello stato civile, situazione che cresce con il diminuire della dimensione del comune. Data la distribuzione dei comuni per fasce di popolazione si tratta della netta maggioranza dei comuni.

<sup>(25)</sup> *Flag* in caso positivo, *blank* per *default*. Oppure, SI / NO.

*localizzazione* <sup>(26)</sup> \_\_\_\_\_

*affidamento*

*coniuge*

*altro familiare*

*indicazione del familiare, se diverso da coniuge* <sup>(27)</sup> \_\_\_\_\_

*Comune*  <sup>(28)</sup>

Volendo la registrazione INA potrebbe essere ulteriormente semplificata, ridotta alle sole indicazioni della presenza di una volontà alla cremazione (ovviamente comprensibilmente comprendente anche indicazioni, se vi siano, sulle destinazione delle ceneri) e del comune che effettua la registrazione, cioè:

*Volontà alla cremazione*  <sup>(29)</sup> – *Comune*  <sup>(30)</sup>

Consentendo così di individuare se vi sia una volontà e dove questa sia “documentata”, cosa che richiederebbe di rivolgersi a quell'ufficio di stato civile per gli altri aspetti. Più elaborata, operativamente alla bisogna, ma più “neutra” anche dal punto di vista delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Oltretutto, una simile logica, o soluzione, potrebbe essere fruibile anche per altro, come per la volontà alla donazione di organi ai fini di trapianti terapeutici, di cui alla L. 1° aprile 1999, n. 91, superando le difficoltà di attuazione del sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale <sup>(31)</sup>, la cui complessità d'impianto non ne ha certo favorita la reale attuazione. Questa estensione analogica potrebbe consentire di recuperare condivisioni anche in altri contesti, se non altro per il fatto che alliegherebbe, in parte, le attuali previsioni dell'art. 7 L. 1° aprile 1999, n. 91.

<sup>(26)</sup> Stringa di testo.

<sup>(27)</sup> Stringa di testo recante le generalità o – meglio – indicazione del codice fiscale del familiare, essendo il codice fiscale univoco.

<sup>(28)</sup> Indicare il codice Istat del comune che effettua la registrazione nell'archivio informatico INA, il quale conserverà gli atti e i documenti sulla base dei quali ha proceduto alla registrazione informatica.

<sup>(29)</sup> *Flag* in caso positivo, *blank* in *default*. Oppure, SI / NO.

<sup>(30)</sup> Indicare il codice Istat del comune che effettua la registrazione nell'archivio informatico INA, il quale conserverà gli atti e i documenti sulla base dei quali ha proceduto alla registrazione informatica.

<sup>(31)</sup> Art. 7 L. 1° aprile 1999, n. 91. Norma che prevedeva una spesa – annua – di 1.000 milioni, in lire, a partire dal 1999 ...